



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 67 DEL 31/07/2019**

Oggetto: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI UN PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA PROPOSTA EDUCATIVA ALLA SCUOLA PARITARIA MARIA IMMACOLATA DI VIGARANO PIEVE – INDIRIZZI

L'anno 2019 addì 31 del mese di 07 alle ore 08:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Vice Sindaco	Presente
DE MICHELE AGNESE	Assessore	Assente
ZOBOLI ELENA	Assessore	Presente
BELLINI ANDREA	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DI UN PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA PROPOSTA EDUCATIVA ALLA SCUOLA PARITARIA MARIA IMMACOLATA DI VIGARANO PIEVE – INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta di contributo, agli atti dell'ente, di Don Raffaele Benini Legale Rappresentante della Scuola d'Infanzia paritaria Maria Immacolata di Vigarano Pieve (C.F. 01193130380);

VISTO il progetto educativo individualizzato a favore di un minore con matricola n. 14404 per il mese di luglio 2019, allegato alla suddetta richiesta e predisposto dal gestore della scuola Cooperativa sociale "Il Germoglio" Soc.coop. Onlus;

RICHIAMATE:

- la Legge 10.02.2000, n. 30 "Legge - quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" che inserisce la scuola d'infanzia, di durata triennale, nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;

- la Legge 10.03.2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali, che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficienza (art.1, comma 2); la medesima legge (art. 1, comma 3) garantisce "piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso.

- la Legge 28.03.2003, n. 53 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", che all'art. 2 comma 1, lettere d) ed e) inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;

- la Legge Regionale 08.08.2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita – Abrogazione della L.R. 25.05.1999, n. 10, la quale, in raccordo con le norme della Legge n. 62/2000, disciplina gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita (art. 1, comma 1); favorisce la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore



Comune di
VIGARANO MAINARDA

degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie (art. 2, comma 1 lett. a); promuove progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa; stabilisce che gli interventi sono attuati in favore dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia (art. 6, comma 1 lett. a);

- la Legge Regionale 30.06.2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno per tutto l'arco della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e formazione professionale anche in integrazione tra loro";

- la Legge Regionale 10.01.2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni introdotte dalla L.R. 8/2004 e L.R. 6/2012, in particolare l'art. 4, comma 4 che prevede che la Regione e gli Enti locali promuovano e realizzino la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la Scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze;

- la L. 104/92 che riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 04.08.2009;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO il *Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici*, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016;

VERIFICATO che il contributo oggetto del presente atto è disciplinato, nel Regolamento di cui sopra dall'art. 4 lettere A e B e dall'art. 10;

DATO ATTO che il progetto educativo individualizzato a favore del minore si configura in continuità con l'attività didattica effettuata durante l'anno dalla scuola e che la Convenzione vigente tra il Comune e la scuola (Convenzione Rep. 452 del 28.11.2018), ai sensi dell'Art. 3 e dell'Art. 13, prevede per i/le bambini/e accolti/e, certificati/e ai sensi della Legge n. 104/1992, un contributo finanziario;

RITENUTO, alla luce della domanda pervenuta e di quanto sopra espresso, di approvare l'erogazione di un contributo pari ad € 900,00 a sostegno del progetto educativo presentato, che migliora e innalza la qualità dell'offerta formativa della scuola e favorisce l'integrazione scolastica;

VISTA la già citata L.R. 08/08/2001 n. 26, art 5, comma 1, che stabilisce che la Regione e gli enti locali promuovono [...] interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo ai soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino, che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali, rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del presente atto;
2. Di approvare l'erogazione di un contributo pari ad € 900,00 alla Scuola d'Infanzia "Maria Immacolata" a Vigarano Pieve, gestita dalla Cooperativa sociale "Il Germoglio", per le motivazioni ampiamente espresse in narrativa e in virtù della normativa vigente sopra citata, nonché ai sensi del *Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici*, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016, che disciplina il contributo oggetto del presente atto all'art. 4 lettere A e B e all'art. 10;
3. Di dare atto che per la liquidazione del contributo si provvederà con successiva determinazione da parte del Responsabile del Settore;
4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.
5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
PARON BARBARA

Il Segretario Comunale
MUSCO ANTONINO